

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro V - Del lavoro Titolo II - Del lavoro nell'impresa

Art. 2189 Modalità dell'iscrizione

Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.